



PROTOCOLLO D'INTESA sul processo civile telematico

*Tribunale di Marsala – Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Marsala*

20 giugno 2014

*Protocollo d'intesa deputato a concordare prassi operative comuni in vista dell'entrata in vigore del
processo civile telematico in data 30 giugno 2014*

Il Tribunale di Marsala ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala,

- premesso che presso il Tribunale di Marsala è già operativo il "*processo civile telematico*", in forza delle autorizzazioni ministeriali del 31 gennaio 2012, 21 settembre 2012 e 10 aprile 2014, rilasciate ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, co. 1, del d.m. 17 luglio 2008 e del successivo art. 35, co. 1, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, sì attribuito pieno valore legale alle trasmissioni di documenti ed atti informatici effettuate dal Tribunale e nei confronti di questo;

- premesso che, come noto, il 30 giugno 2014 segna il limite temporale di obbligatorietà per il deposito telematico dei ricorsi per decreto ingiuntivo e degli atti processuali da parte dei difensori delle parti costituite, ex art. 16 *bis* del decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012;

- ritenuto opportuno individuare regole e prassi comuni che possano, nell'un tempo, minimizzare le difficoltà che potranno manifestarsi non appena entrata in vigore tale disciplina e consentire l'efficiente e veloce passaggio verso il nuovo sistema di interazione processuale, destinato, nelle dichiarate intenzioni del legislatore, a sostituire definitivamente il modello processuale improntato su base "*cartacea*";

concordano

art. 1.

Oggetto del presente protocollo è la definizione di regole organizzative condivise per l'adeguamento delle modalità di lavoro alle disposizioni in tema di "*processo civile telematico*".

art. 2

Al fine di garantire e consentire l'efficiente operatività del personale amministrativo, e nella prospettiva della prossima obbligatorietà del "*processo civile telematico*", gli utenti tutti si impegnano sin d'ora, anche per le procedure pendenti, a ricorrere il più possibile agli strumenti informatici per la consultazione a distanza degli atti e documenti inseriti nel fascicolo informatico e per la richiesta di copie degli stessi, dunque evitando per tali attività l'accesso alle Cancellerie.



art. 3

Per i primi sei mesi dall'entrata in vigore del "*processo civile telematico*", gli Avvocati depositeranno al Giudice una copia cartacea "*di cortesia*" degli atti già trasmessi telematicamente, costituita da una stampa corrispondente all'originale, ad esclusione degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.

Il deposito di tale "*copia di cortesia*" non è vincolato al rispetto dei termini processuali, da verificare in relazione all'originale depositato per via telematica, ma dovrà essere eseguito all'udienza immediatamente successiva.

art. 4

Al fine di ricostruire i flussi della "*busta telematica*" e, dunque, verificare la regolarità e tempestività del deposito degli atti e, più in generale, delle comunicazioni processuali, gli Avvocati conserveranno e, a richiesta del Giudice, esibiranno la stampa della ricevuta generata dal proprio gestore p.e.c. (cd. RAC) ed il messaggio di posta elettronica certificata contenente l'attestazione di avvenuta consegna della busta da parte dei sistemi ministeriali (cd. RdAC).

art. 5

I documenti allegati agli atti processuali verranno depositati in singoli *files* separati, ovvero evitando di scansionarli in un unico documento informatico.

Atteso che nell'applicativo di lettura degli atti in uso al Giudice ("*console del magistrato*") non è visibile la "*descrizione file*" che può essere inserita nel redattore atti, ma solo il nome del *file* stesso, i documenti allegati agli atti di parte dovranno essere nominati in modo da renderne immediatamente comprensibile il contenuto.

In calce all'atto depositato è opportuno che sia indicato l'elenco dei documenti ad esso allegati.


Tali documenti, da ultimo, debbono essere numerati premettendo lo zero ai primi nove allegati (es. 01, 02, 03, etc.) e, nel caso in cui si producano documenti in numero superiore a cento, premettendo il doppio zero davanti alla prima decina e lo zero per le successive (es. 001, 002, 003, 010, 020, etc).

Verranno adottate tutte le opportune iniziative al fine di divulgare il presente protocollo, sì da consentirne la conoscenza anche agli Avvocati non appartenenti al Consiglio dell'Ordine sottoscrittore.

Marsala, 20 giugno 2014.


Il Presidente

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala




Il Presidente

del Tribunale di Marsala



Tribunale di Marsala
Depositato in Cancelleria
Marsala, il 20/6/2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gaspare Hefro



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Palazzo di Giustizia Marsala

Prof. n. 880/14 Fasc. n. 55
data 20/6/2014